

CVI^a TORNATA

GIOVEDÌ 11 MARZO 1926

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

INDICE

Auguri al Presidente del Senato	Pag. 4685
Disegni di legge (Discussione di):	
« Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro » (<i>Seguito</i>)	4686
Oratori:	
FRACASSI	4702
MOLMENTI	4703
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo, primo ministro</i>	4699
ROCCO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	4692, 4703, 4704
SCHANZER, <i>relatore</i>	4686
SPIRITO	4704
— Approvazione di un ordine del giorno —	4701
(Presentazione di)	4685, 4692
Interpellanza (Annuncio di)	4710
Relazioni (Presentazione di)	4685, 4692
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	4710

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il capo del Governo, primo ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, e i ministri dell'interno, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del

Consiglio, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per l'economia nazionale. AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Per la salute di S. E. il presidente Tittoni.

PRESIDENTE. Partecipo agli onorevoli colleghi che l'illustre nostro presidente senatore Tittoni è leggermente indisposto. Perciò, nell'assumerne le veci, sono sicuro di interpretare il voto di tutti gli onorevoli colleghi inviando a lui un augurio fervido di pronta guarigione. (*Vive approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e gli altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale. - Modifica dell'art. 3° del Regio decreto-legge anzidetto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole capo del Governo, Primo ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Bergamini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1733, riguardante provvedimenti in materia di credito agrario ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bergamini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Perla a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PERLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso, in base alle disposizioni del trattato di Losanna del 24 luglio 1913 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Perla della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro » (N. 350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale con riserva della parola all'onorevole relatore e all'onorevole ministro guardasigilli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Schanzer.

SCHANZER, *relatore*. Onorevoli Colleghi, avendo svolto con qualche ampiezza, nella mia relazione scritta, le considerazioni dell'Ufficio centrale, sul disegno di legge, sarebbe davvero, da parte mia, mancanza di moderazione se volessi fare un lungo discorso. Quindi mi limiterò unicamente a rilevare, con brevità,

alcuni punti della discussione che si è svolta in quest'aula nella seduta di ieri.

Ringrazio innanzi tutto gli oratori che hanno avuto parole tanto cortesi per la mia relazione, e prendo le mosse dalla constatazione che tutti gli oratori si sono mostrati concordi nell'accettare i principi fondamentali del disegno di legge. In particolare i colleghi Bevione, Zappi, Tanari, Chimienti hanno portato qui la loro entusiastica adesione, sia al sistema della legge, sia alle singole disposizioni di essa.

Occorre invece dire qualche cosa sulle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Soderini.

L'onorevole senatore Soderini non è d'accordo col relatore circa la lotta di classe. Io ho scritto in un passo della mia relazione che la lotta di classe, in quanto sia mantenuta in limiti civili e sia competizione tra le classi sociali, può essere elemento di progresso. L'onorevole senatore Soderini invece vuole sopprimere la lotta di classe, la vuole interamente eliminare. Ora, se i nostri desideri potessero senz'altro trasformarsi in realtà, io potrei essere d'accordo con l'on. Soderini. Ma, in verità, io credo che il voler sopprimere interamente la lotta di classe sarebbe alquanto utopistico. Io credo invece che si debba tendere a sopprimere la lotta quotidiana, violenta, la lotta perturbatrice della produzione e della pace sociale, sostituendo, appunto come fa questo disegno di legge, ai conflitti violenti un sistema di diritto e di giurisdizione. Del resto noi, in sostanza, entrambi riconosciamo che giustamente il disegno di legge si basa soprattutto sul concetto di dare la prevalenza non alla lotta di classe marxista, ma invece alla cooperazione delle classi produttrici.

Ma l'on. Soderini ha anche trattato un altro tema di considerevole importanza, quello della libertà sindacale. Egli, pure accettando il principio del sindacato unico riconosciuto, ha tuttavia espresso il desiderio che si ammettesse in limiti più ampi la libertà sindacale. Ma, in realtà, io credo che questa specie di via di mezzo indicata dall'on. Soderini non si possa seguire. Siamo di fronte a questa alternativa: o ammettere addirittura la libertà sindacale, nel senso che si possano riconoscere quanti sindacati rispondano a certe condizioni pre-stabilite, oppure, come fa il disegno di legge, porre il principio del sindacato unico ricono-

sciuto, il quale abbia l'esclusiva rappresentanza delle singole categorie e classi. Ora, a me sembra, e in questo conveniva ieri anche l'on. Loria, che l'unicità del sindacato riconosciuto sia un concetto sano, giusto e rispondente agli interessi delle classi lavoratrici. E, in verità, l'interesse professionale, l'interesse di categoria è uno: non si può concepire che questo interesse abbia rappresentanze diverse. Quando si ammetta una libertà sindacale illimitata, si ha un frazionamento delle rappresentanze operaie, si hanno vari sindacati liberi i quali si convertono in armi di guerra piuttosto che in strumenti di pace; e siccome non c'è alcuna autorità pubblica la quale possa dichiarare quale è il sindacato che veramente rappresenta l'interesse della classe operaia, la conseguenza è che prevale il sindacato più forte. I partiti politici speculano sugli interessi delle classi lavoratrici che si trovano così divise di fronte alla classe padronale le cui organizzazioni invece sono sempre state unitarie. Bisogna dunque ammettere l'unicità del sindacato, anche agli effetti fondamentali di questa legge, vale a dire per la stipulazione dei contratti collettivi che vincolano anche coloro che non fanno parte dei sindacati, e per la rappresentanza dei sindacati davanti alla magistratura del lavoro. E quando si ammette questo principio della unicità dei sindacati, non si può andare per la via indicata dall'on. Soderini, di volere, accanto al sindacato unico, riconoscere anche altri sindacati, con uguaglianza di diritti.

Questo non significa che il disegno di legge non abbia in una certa misura salvaguardata la libertà sindacale; l'ha salvaguardata in quanto non distrugge i sindacati liberi. Soltanto non li riconosce; li rispetta come organizzazioni di fatto che possono vivere sotto il regime delle leggi generali, che possono dare a se stesse degli statuti, purchè approvati dall'autorità superiore.

Certo, l'istituzione del sindacato unico richiede una grande equanimità nell'applicazione della legge, il sindacato unico non deve convertirsi in una posizione di privilegio. Bisogna che il sindacato unico sia aperto a tutti coloro i quali siano animati da sicura fede nazionale, ed è questo il requisito posto dalla legge; e quando questo requisito sia soddisfatto, bi-

sogna che il sindacato apra le porte al maggior numero possibile di operai, appunto perchè diventi la vera rappresentanza, il vero baluardo per la difesa delle classi lavoratrici.

L'on. Soderini ha anche accennato alla questione dei proprietari terrieri, che affittano i loro fondi, questione che è stata parimenti trattata dall'on. Passerini. L'on. Soderini ha aderito alle conclusioni dell'Ufficio centrale su questa materia, e dirò brevemente di che cosa si tratta. La Federazione nazionale dei proprietari terrieri fece presente alla Camera dei deputati, e poi ha fatto presente con uno speciale memoriale all'Ufficio centrale del Senato, il desiderio di non straniarsi da questa legge e la preoccupazione di essere tagliata fuori dagli organismi di essa, in quanto i proprietari che affittano i loro fondi non sono diretti datori di lavoro. Essi, perciò, si preoccupano di sapere quale sarà la loro posizione sindacale. Alla Camera dei deputati fu presentato su questo argomento un emendamento con il quale si domandava che i proprietari terrieri che affittano i loro fondi fossero inseriti nei sindacati dei datori di lavoro con sezioni speciali; ma, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, non si insistette su questo emendamento che venne ritirato. Ora, l'onorevole ministro guardasigilli parlò su questo argomento molto chiaramente alla Camera dei deputati: egli disse, cioè, che non gli sembrava che si potesse nella legge provvedere a questa materia, e che si trattasse, invece, di materia di applicazione e di interpretazione della legge; che quindi, quando la legge fosse stata nella fase dell'esecuzione, si sarebbe potuto giudicare quale fosse la posizione da assegnarsi a questi proprietari terrieri che affittano i loro fondi ed anche ai piccoli proprietari ed affittuari, coltivatori diretti. E aggiunse l'onorevole ministro che egli non era alieno dall'ammettere anche, con una larga interpretazione, che questi proprietari si potessero considerare come datori di lavoro indiretti e quindi potessero essere ascritti ai sindacati dei datori di lavoro. D'altra parte, per quello che riguarda i coltivatori diretti piccoli proprietari ed affittuari, si sarebbe valutato caso per caso se si dovessero considerare come lavoratori o come datori di lavoro, in quanto si servissero in più o meno larga misura di mano d'opera.

Ma, pare che la Federazione nazionale di questo non si contenti, e con un ordine del giorno, invece, domanda che si riconosca il suo diritto di costituire sindacati propri e distinti, agli effetti della nuova legge e con lo stesso trattamento giuridico dalla legge medesima assicurato ai sindacati dei datori di lavoro. E il ragionamento che fa la Federazione, per giustificare questa sua richiesta, è che, mentre ai datori di lavoro, in genere, interessa il contratto di lavoro, a questi proprietari interessa non solo il contratto di lavoro, ma anche il contratto di affittanza, di modo che essi devono avere una posizione speciale. Se non che, qui mi pare che si versi in un errore. Non si dubita, certo, che questi proprietari abbiano un interesse speciale nei contratti di affittanza, ma questa è una materia estranea al contratto di lavoro, e, per conseguenza, è una materia che esorbita dal quadro di questa legge. Potrà venire un'altra legge a regolare i contratti di affittanza, tutto quello che riguarda i canoni di fondi rustici e le materie affini, ma, in quanto i proprietari di cui si tratta sono considerati, con una interpretazione già molto benigna, come datori di lavoro indiretti, essi dovranno contentarsi, ad avviso dell'Ufficio centrale, se, nella esecuzione della legge, potranno essere inseriti nei sindacati dei datori di lavoro. E con questo credo di aver risposto in modo abbastanza esatto alle osservazioni degli onorevoli Soderini e Passerini. E vengo molto brevemente al discorso dell'on. Loria.

Non seguirò l'on. Loria in tutte le sue dotte disquisizioni e mi fermerò soltanto sopra due punti del suo discorso. Uno riguarda quella che egli ha chiamato la riesumazione del reato di sciopero, l'altro riguarda l'incompetenza della magistratura del lavoro a risolvere i conflitti fra capitale e lavoro.

L'on. Loria si è preoccupato della severità delle sanzioni di questa legge per lo sciopero; egli trova che gli operai che scioperano sono già abbastanza puniti per la perdita dei salari durante le giornate di sciopero. Ma io non posso essere di questa opinione, perchè molte volte lo sciopero si fa appunto, calcolando di indennizzarsi largamente, con gli aumenti che si sperano di ottenere, delle perdite di salari durante lo sciopero. Del resto, lasciamo pure andare questa considerazione di ordine pra-

tico. Io dico che la logica generale ed in particolare la logica giuridica richiedono che, quando vi è un divieto di legge, vi sia una corrispondente sanzione, senza di che naturalmente il divieto di legge si risolve nel nulla, e la legge perde ogni sua autorità. Si può comprendere che lo sciopero non fosse punito sotto il regime della legislazione precedente. Si dice che la legislazione precedente riconosceva il diritto di sciopero: questo mi pare un'inesattezza. La legislazione precedente riconosceva il diritto di coalizione e tollerava lo sciopero, in quanto non esisteva allora un istituto come la magistratura del lavoro. Quando, infatti, non si dà un giudice a certi conflitti, bisogna lasciare che, chi è danneggiato nei suoi interessi, si faccia giustizia da sé. Questo era il punto di vista del Codice Zanardelli, il quale puniva lo sciopero soltanto in quanto fosse accompagnato da minacce e violenze. Ma questa visione del Codice Zanardelli non rispondeva veramente alla realtà delle cose, perchè gli scioperi non sorgono in quel modo idilliaco cui parve accennare l'on. Loria, vale a dire senza nessun previo concerto e quasi automaticamente. Gli scioperi sono sempre organizzati e quasi sempre accompagnati da violenze e minacce: si può dire di più, e, cioè, che lo stesso fatto che centinaia o migliaia di operai incrociano le braccia e scendono in piazza, implica di per se stesso una violenza per lo meno morale, una coartazione della volontà dell'altra parte. Ed il grave si è appunto che in passato i governi, colla teoria del non intervento nei conflitti del lavoro, lasciavano che le violenze avvenissero e consideravano questa materia come un semplice problema di polizia; sicchè quando le masse operaie scendevano in piazza e i conflitti prendevano una piega violenta, soltanto allora i governi intervenivano col piombo e colle baionette, il che certo non conferiva alla pace ed alla concordia sociale.

La punibilità dello sciopero, onorevole Loria, in un sistema come quello della legge in esame che istituisce una magistratura del lavoro, che dà un giudice a tutti i conflitti fra datori di lavoro e lavoratori, si prospetta sotto un doppio aspetto: prima di tutto come un reato contro l'amministrazione della giustizia, — reato che si punisce nello

stesso modo con cui si colpisce penalmente il privato che, potendo ricorrere al giudice, invece si fa giustizia da sè; — in secondo luogo, come un reato contro la collettività, perchè lo sciopero minaccia sempre la tranquillità pubblica, e qualche volta la pubblica sicurezza; lo sciopero offende sempre un interesse della collettività. Tutti sono d'accordo sulla illiceità e punibilità dello sciopero nei pubblici servizi: ma, si domanda: dove cominciano e dove finiscono i pubblici servizi? È molto difficile definirli. Io credo bensì che bisogna tentare di definire i pubblici servizi, anche agli effetti di questa legge. Ma, ad ogni modo, tutti i rami della produzione sono così intimamente connessi fra loro che è assai difficile che lo sciopero in un determinato ramo della produzione non offenda sotto qualche aspetto l'interesse della collettività. Di qui viene appunto il diritto e la necessità di punire lo sciopero.

L'on. Loria si è anche preoccupato della pretesa inefficacia delle sanzioni penali per lo sciopero, anzi della pretesa impossibilità di applicarle. Io osservo che prima di tutto queste sanzioni sono congegnate in modo che si applicheranno con una procedura molto rapida, come è quella dell'art. 298 del Codice di procedura penale, vale a dire col decreto penale. Ma, poi, queste sanzioni non si applicheranno probabilmente a schiere di operai molto numerose, nella generalità dei casi; che, se si tratti di movimenti popolari che fanno scendere in piazza non qualche centinaio, ma molte migliaia di operai, allora il problema assume un altro aspetto, esorbita alquanto dal campo di questa legge, entrando nel campo delle leggi di polizia. Ed allora altri provvedimenti entrano in giuoco. Del resto, vi è da fare una considerazione più sostanziale ed è questa: la legge che discutiamo crea tutta una nuova grande struttura sindacale per effetto della quale le questioni dei contratti collettivi saranno dibattute continuamente tra i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori nelle loro diverse gerarchie; di modo che è da sperare che si formi nelle classi lavoratrici una mentalità nuova, per effetto della quale esse preferiscano alle spesso sterili lotte violente la via degli accordi, la quale frequentemente si percorrerà fino alla fine, senza nemmeno giungere alla magistratura del lavoro. E allora, se questa

mentalità si formerà e se le classi lavoratrici, come è da sperare, porteranno una sincera adesione a questa nuova istituzione, l'efficacia delle sanzioni della legge deriverà dal consenso delle stesse masse lavoratrici nei principi di essa.

E vengo all'altra questione che ha trattato l'on. Loria e con questo avrò finito. Io credo che fra le varie obiezioni che si muovono contro questa legge quella che fa più impressione e che quindi merita di essere più attentamente esaminata, è quella che riguarda la pretesa incompetenza della nuova magistratura a risolvere le questioni del lavoro, e ciò per la loro speciale natura.

Ora, questa obiezione si prospetta sotto un doppio aspetto. Si sostiene in primo luogo da taluni che il magistrato del lavoro non sarà capace di applicare ed interpretare le leggi ed i contratti collettivi di lavoro; ma questa tesi appare manifestamente infondata. Ed invero, come ieri accennava l'on. Chimienti rispondendo all'on. Loria, noi vediamo quotidianamente i magistrati risolvere le più difficili, complesse, astruse questioni tecniche con il sussidio di periti e di tutti quegli altri mezzi di informazione di cui il magistrato può disporre; e sarebbe in verità strano il voler ritenere che, solo nella materia dei rapporti del lavoro, il magistrato non potesse esercitare quella che è la sua funzione caratteristica e normale, cioè l'interpretazione ed applicazione delle leggi e dei contratti.

La questione si presenta sotto un aspetto più grave e più dubbio, a prima vista, quando le parti, invece di domandare al magistrato l'applicazione e l'interpretazione delle leggi e dei contratti del lavoro, gli domandino invece la formulazione di nuovi patti, di nuovi salari da sostituire a quelli vigenti. Con riferimento a questa seconda ipotesi si dice che questa non è funzione del magistrato, ma piuttosto del legislatore, o, più normalmente, della volontà contrattuale delle parti.

Se non che, a questo riguardo si può rispondere che non mancano, nella storia della legislazione, precedenti di casi in cui a magistrature furono attribuiti ampi poteri, anche quelli di supplire alla mancanza della norma di legge quando faccia difetto. L'esempio classico e glorioso in questa materia è quello del pretore

romano; ma, anche nel diritto moderno, specialmente dei paesi anglosassoni, spesso si attribuisce al giudice la facoltà di supplire alla mancanza della norma di legge. E, se questo accade per rami di diritto che sono già in uno stato di notevole progresso, tanto maggiormente la cosa si può giustificare per un diritto che è embrionale ed appena al principio della sua evoluzione, come è il diritto del lavoro.

A proposito di questo argomento vorrei ricordare una tesi sostenuta dal celebre scrittore Sunner Maine nella classica sua opera sul diritto antico. Parlando del diritto delle città elleniche, egli dice che queste leggi sorsero da una serie di decisioni giudiziarie. In origine non c'erano leggi, c'erano soltanto magistrature che giudicavano secondo equità; e dalla loro giurisprudenza sorse poi il diritto greco. Nello stesso modo si può dire, sotto un certo aspetto, che la giurisprudenza della nuova magistratura del lavoro, sarà un'ampia fonte del diritto del lavoro che viene man mano elaborandosi.

Del resto, nella mia relazione ho scritto che il giudice del lavoro potrà procedere con un metodo, che si potrebbe chiamare giudizio per differenze, considerando, cioè, determinate situazioni in determinati luoghi ed in determinati tempi e confrontandole con altre situazioni; tenendo conto, quando si tratta di nuovi patti di lavoro, da una parte degli indici del costo della vita e dall'altra parte dei costi di produzione.

Io credo che il magistrato del lavoro, nell'articolo 16 della legge, abbia delle indicazioni preziose per i giudizi che egli dovrà dare. L'articolo 16, appunto, indica alla magistratura che essa dovrà giudicare secondo equità e tenendo conto degli interessi generali della produzione. Ma io credo che il limite vero del suo giudizio sarà nei confini insuperabili delle leggi economiche; così, quando si tratta di determinare nuovi salari per gli operai, il magistrato non potrà scendere al disotto di quello che deve essere il tenore di vita dell'operaio in un paese civile; quando si tratta della determinazione del costo di produzione, nei rapporti delle industrie, il magistrato del lavoro, per l'accennata insuperabilità delle leggi economiche, non potrà scendere al disotto di quanto

valga ad assicurare un interesse, sia pure moderato ed onesto, al capitale.

Certo, ci vorranno al riguardo degli avvedimenti metodici speciali. Quando si tratterà, per esempio, di un solo stabilimento industriale, la determinazione del costo di produzione sarà cosa più facile. Quando si tratterà invece di un intero ramo d'industria, e di molti stabilimenti, il giudizio del magistrato non si dovrà basare, per esempio, sulle condizioni degli stabilimenti più favoriti, per novità di macchinari, per più larga disponibilità di forza motrice, per maggiore facilità di procurarsi le materie prime, per più favorevoli condizioni di ammortamento; come non si dovrà neppure basare sui costi di produzione di altri stabilimenti che si trovino nelle condizioni opposte. Invece dovrà fondarsi sui costi di produzione medi, il che avrà per effetto di favorire gli stabilimenti meglio amministrati e di obbligare, talvolta, a chiudere quegli stabilimenti che producano ad un troppo alto costo di produzione che non consenta di sostenere la concorrenza: il che non sarebbe, peraltro, un vero danno per la generalità dell'economia del Paese.

Ad ogni modo, io ho voluto soltanto mettere in evidenza che il magistrato del lavoro, nel pronunciare i suoi giudizi, potrà basarsi sopra criteri positivi ed obiettivi: e credo di poter aggiungere che, più durerà il funzionamento di questa magistratura del lavoro, meglio la sua giurisprudenza potrà metter capo a criteri più esatti intorno alla ripartizione degli utili della produzione tra i fattori di essa, e dare a se medesima una base più solida e sicura di quella che potrà avere all'inizio della sua attività.

Noi dobbiamo aver fede in questa magistratura, e non credo che essa si ispirerà a criteri arbitrari; credo invece che si ispirerà ad una giusta valutazione delle diverse situazioni economiche.

A questo proposito può essere interessante citare l'esperimento norvegese. In Norvegia, dove vigeva l'arbitrato obbligatorio, nel 1920, in un momento di prosperità economica, i tribunali del lavoro aumentarono considerevolmente i salari degli operai. Invece nel 1922, in un momento di crisi, essi ridussero notevolmente i salari stessi. Le classi operaie furono naturalmente malcontente di queste secondo

sentenze, ma quello che è notevole si è che esse le accettarono; e i sindacati, che erano stati parti in giudizio davanti ai tribunali del lavoro, si opposero nettamente ai scioperi di protesta contro le dette sentenze che alcuni gruppi di operai volevano tentare.

Comunque, non si può disconoscere che, sebbene la generalità degli industriali e degli operai accetti volenterosamente questa legge, in certi circoli industriali ed in certi gruppi operai, permane una qualche perplessità e preoccupazione. Vi sono industriali che temono che questa legge possa implicare un grave danno per i loro interessi; come vi sono operai che temono che il divieto dello sciopero servirà a privarli di quella che essi considerano come la unica arma valida per ottenere il miglioramento delle loro condizioni. Ma, con un ragionamento un poco estrinseco si potrebbe, anzitutto, dire che questi opposti timori in qualche modo si elidono, il che sarebbe una ragione per ritenere la loro infondatezza. Del resto, anche a voler considerar meglio la questione, l'idea che lo sciopero sia l'unico mezzo per migliorare le condizioni degli operai, non credo che abbia un serio fondamento. Lo sciopero è sempre un'arma a doppio taglio, e nessuno dice che il magistrato del lavoro non potrà, in momenti di prosperità della produzione, dare agli operai quei vantaggi che lo sciopero, forse sì e forse no, ma certo con molto maggiore sperpero di energie, può loro procurare. D'altra parte è noto che in condizioni di depressione dell'economia del Paese, non vi sono scioperi che valgono ad imporre aumenti di salario.

In quanto alla preoccupazione degli industriali che temono che questa legge possa portare alla rovina delle loro industrie, torno al concetto di prima, e cioè che per la insuperabilità delle leggi economiche, i magistrati, assistiti dagli esperti, non potranno, certo, emanare sentenze tali da condurre l'industria alla chiusura degli stabilimenti. Ed invero, ciò non si risolverebbe certamente a vantaggio delle classi lavoratrici; mentre, ad un certo punto, ne deriverebbe anche il danno dello Stato che si vedrebbe costretto a sostituirsi ai produttori che avessero chiuso i loro stabilimenti, con tutte quelle disastrose conseguenze di cui la Russia dei Soviets ci offre degli esempi eloquenti.

Onorevoli colleghi, io ho scritto lungamente e non voglio perciò più oltre abusare della vostra benevole e cortese attenzione. Per tutte le considerazioni che noi abbiamo esposto nella nostra relazione e per quelle che sono emerse da questa discussione, l'Ufficio centrale è convinto che il grande e nobile tentativo che è rappresentato da questo disegno di legge meriti di essere sorretto dalla autorità del Senato. È un alto pensiero politico e sociale che ha ispirato il capo del Governo, on. Mussolini, nel proporre questo disegno di legge, e bisogna dire che l'onorevole guardasigilli, con la perizia tecnica di eminente giurista che tutti gli riconoscono, ha saputo, in questa materia così difficile e nuova, dare ai principi del disegno di legge una formulazione esatta, limpida e soprattutto organica.

Questa legge si propone di risolvere il conflitto storico fra il sindacalismo e lo Stato, riconoscendo bensì e inquadrando i sindacati nell'organismo dello Stato e della Nazione, ma sottoponendoli ad una severa disciplina, in guisa da aversi non uno Stato di sindacati o uno Stato soggetto ai sindacati, ma uno Stato al di sopra dei sindacati. Questa è una legge che, pur riconoscendo il principio sindacale, insopprimibile nel mondo moderno, sottopone tuttavia gli interessi sindacali agli interessi generali della Nazione in pace e in guerra, e subordina il principio della lotta di classe al principio della cooperazione di tutte le classi produttrici per un grande fine comune. È, dunque, una legge di solidarietà sociale, e vuole essere una legge di giustizia economica. E, pur riconoscendo che la giustizia perfetta e assoluta non sia di questo mondo, noi fermamente confidiamo che il Governo nazionale, nella misura delle possibilità umane, saprà attuare la giustizia economica fra le classi produttrici, e così acquisterà un grandissimo titolo di benemeranza verso la Patria e il popolo italiano. Questo popolo, e ciò va rilevato in modo speciale, più di ogni altro ha bisogno di una simile legge di solidarietà nella produzione. Ed invero l'Italia, sul continente europeo, occupa il terzo posto per popolazione, venendo subito dopo la Russia e la Germania; e, come ieri ricordava l'on. Bevilacqua, ogni anno si aggiungono altri 400 mila Italiani alla popolazione del regno. Ma questo paese così ricco per l'elo-

mento umano, forte, intelligente, operoso, è invece assai povero di materie prime. Dunque il nostro tesoro è il lavoro; noi dobbiamo valorizzare il lavoro, dobbiamo trarne il massimo rendimento possibile; ma ciò non è realizzabile se non in un ambiente di pace sociale, di intima e volenterosa collaborazione fra tutte le classi produttrici.

Il nuovo idealismo di questa legge che fonda la produzione sul sentimento di Patria e di Nazione, e che contrappone all'internazionalismo del lavoro una concezione e compagine nazionale di esso, non è, a ben guardare, se non un meditato e sano realismo. Ed è in nome di questo realismo e di quell'idealismo che noi raccomandiamo al Senato di confortare il disegno di legge della sua alta approvazione. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decret. 24 ottobre 1924, n. 1833 concernente il trattamento del personale attualmente in pensione addetto all'ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Cagnetta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CAGNETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare una relazione sul seguente disegno di legge: « Per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e n. 3049, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Cagnetta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore

di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1926, n. 361 che dà facoltà al Governo del Re di aumentare il coefficiente di maggiorazione del dazio sullo zucchero di prima e seconda classe ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito e seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge sui sindacati.

Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, questo disegno di legge ha avuto doppia fortuna: quella di raccogliere il consenso quasi unanime del Senato e quella di trovare nell'Ufficio centrale e nel suo autorevole relatore un'illustrazione che non poteva desiderarsi migliore. La relazione del senatore Schanzer contiene infatti una spiegazione precisa degli intenti che mossero il Governo nel presentare le riforme e una interpretazione esatta delle norme giuridiche in cui la riforma è stata concretata. La relazione è pertanto il primo e più organico commento del disegno di legge; essa resterà un documento di cui nessuno che si occuperà di questa materia potrà fare a meno; e anche la discussione che nel Senato è avvenuta mi è stata di grande conforto, perchè essa ha dimostrato che tutta la struttura organica del disegno di legge è stata perfettamente compresa, non solo, ma è approvata dal Senato.

I discorsi dei senatori Bevione, Tanari, Zappi, Soderini, Chimienti e Passerini sono contributi importanti all'illustrazione del disegno di legge e anche il discorso del senatore Loria, pure attraverso alcune critiche di cui mi occuperò tra breve, costituisce una adesione a certi concetti fondamentali del disegno di legge della quale io prendo atto con soddisfazione. Come è stato ben notato in questa aula il disegno di legge è prova della continuità del pensiero fascista, perchè l'idea di una sistemazione giuridica dei rapporti tra capi-

tale e lavoro, di un inquadramento del sindacalismo nello Stato era già nel programma fascista del novembre 1921; e non poteva essere diversamente perchè il movimento fascista è nato come spontaneo movimento di masse e non poteva non farsi energico ed equo tutore degli interessi delle classi lavoratrici.

Il valore di questo disegno di legge è pertanto triplice; politico, giuridico, e sociale. Dal punto di vista politico il disegno di legge rappresenta la fine di un'era cioè dell'agnosticismo statale in materia di conflitti del lavoro. Esso segna in diritto, come già era avvenuto in fatto, il fallimento del metodo liberale; è stato rilevato giustamente e specialmente dal senatore Tanari, il quale ne ha fatto personale esperienza, l'errore del liberalismo, che dava alle masse la libertà di muoversi senza limiti, ma le abbandonava poi contemporaneamente allo sfruttamento padronale da una parte, allo sfruttamento demagogico degli organizzatori socialisti dall'altra. Egualmente questa legge segna il fallimento del metodo democratico. Essa fa entrare finalmente le masse nella vita dello Stato; ma non alla maniera imperfetta e falsa della democrazia. La democrazia dava alle masse il voto, poneva quindi praticamente nelle loro mani le sorti dello Stato; ma le teneva fuori dello Stato, perchè le abbandonava allo sfruttamento politico. Non era una maniera efficace e sana di far partecipare le masse alla vita dello Stato, quello di dare ad esse un'arma formidabile, senza avvicinarsi ad esse, senza comprenderle e senza tutelare i loro interessi, economici e morali.

Il fascismo ha evitato i due errori; non già comprimendo le masse lavoratrici, distruggendo le loro conquiste od impedendo ad esse di ottenerne di nuove, ma facendole entrare in pieno nella vita della Nazione e dello Stato, dando ad esse il senso della solidarietà nazionale, facendo ad esse comprendere che se il contrasto d'interessi fra le categorie è insopprimibile nel momento della distribuzione della ricchezza, invece è altrettanto insopprimibile la solidarietà fra le categorie nel momento della produzione. Il che è essenziale in un paese come il nostro che si trova in tanta condizione di inferiorità di fronte agli altri popoli, più

fortunati. Il fascismo ha fatto comprendere alle classi operaie quanto fosse stolta quella concezione, per cui si pretendeva di scatenare nell'interno della nazione una perpetua lotta, e di realizzare contemporaneamente fuori della Nazione la pace perpetua. Alle masse il fascismo ha mostrato che il segreto della loro salvezza e della loro prosperità, sta nella sempre più intima solidarietà all'interno della Nazione.

È finito ormai il tempo in cui lo Stato permetteva che nell'interno stesso dei suoi ordinamenti si creassero le forze destinate a combatterle: tutte le forze che esistono nel paese devono essere dominate dallo Stato, il quale si deve porre sopra di esse come sovrano ed arbitro. Pertanto noi consideriamo questo disegno di legge come conclusivo di una fase della vita dello Stato; con esso si realizza la consolidazione dello Stato e il passaggio dallo Stato liberale democratico allo Stato nazionale.

Giuridicamente non è minore l'importanza del disegno di legge. Esso chiude l'era della autodifesa di classe, la quale da taluni è stata definita una necessità naturale. Ma se noi consideriamo l'evoluzione giuridica dell'umanità, vediamo che vi furono epoche nelle quali anche i conflitti individuali si risolvevano con la forza individuale. In quell'epoca sembrava fatale lo stato di guerra perpetua in cui la umanità viveva. Eppure quel periodo fu superato e lo Stato faticosamente si è affermato nei confronti degli individui e dei gruppi familiari e ha cominciato prima a interporre come paciere, poi come arbitro ed infine ha imposto la giurisdizione dei suoi giudici. A questo punto l'auto-difesa individuale divenne illecita e fu punita come un delitto.

Orbene, ciò che è avvenuto nei rapporti tra gli individui, deve avvenire nei rapporti tra le classi. Come vi fu un'epoca in cui sembrò fatale la lotta e l'autodifesa individuale, così vi è stata, fino ad oggi, un'epoca in cui è sembrata fatale la lotta e l'autodifesa delle classi. Ma come lo Stato pose fine a quella condizione di perpetua anarchia e vietò l'autodifesa individuale, così è venuto il momento per lo Stato di porre fine alla nuova anarchia e di vietare la autodifesa di classe.

Ha osservato molto bene la relazione dell'Ufficio centrale che il dilemma che si poneva

per lo Stato era questo: o vincere l'autodifesa di classe o perire; o porsi al disopra dei contendenti per fare ad essi giustizia o essere travolto dalla grande contesa.

Se dunque lo Stato moderno deve ancora vivere e svilupparsi, il che vuol dire che deve ancora conservarsi e svilupparsi la civiltà, è necessario che a questo punto si arrivi. Ed il paese che per primo riuscirà a realizzare la giustizia tra le classi, avrà ben meritata della causa della civiltà.

Ma questa realizzazione dell'ordine nell'interno della Nazione non deve e non può avvenire a scapito della giustizia. Non si può stabilire una pace che non sia pace giusta. Non si può imporre alle classi lavoratrici il divieto dello sciopero, non si può imporre alle classi padronali il divieto della serrata, senza fare alle une e alle altre giustizia. Giustizia che può trovare un solo limite: gli interessi superiori della Nazione, che sono, dal punto di vista economico, gli interessi superiori della produzione.

E nelle masse italiane il valore sociale del disegno di legge — io posso dirlo — è stato perfettamente inteso, perchè io non ho avuto, si può dire, nè proteste, nè manifestazioni di diffidenza dalle classi lavoratrici; anzi da ogni parte è venuta l'espressione della più fiduciosa attesa degli effetti benefici di questa legge.

Vi sono certamente zone dell'Italia in cui i lavoratori che già avevano ottenuto la giustizia che loro spettava, pure col metodo dell'autodifesa di classe; ma quante zone d'Italia, vi sono in cui i lavoratori ancora attendono giustizia! E nulla sarà più bello, più degno e più alto di questa possibilità che il disegno di legge offre di ottenere giustizia senza agitazioni, senza disordini e senza danni per i lavoratori, per gli imprenditori e per la produzione.

Ben ha detto l'onorevole relatore che questo disegno di legge è ispirato contemporaneamente ad un alto idealismo ed a un sano realismo. Non ci dissimuliamo le difficoltà a cui andiamo incontro. Ogni grande opera ha dinanzi a sé grandi difficoltà. Ma noi abbiamo avuto ed abbiamo fede che questo esperimento riesca, e ciò non soltanto per l'antica convinzione della bontà della riforma, ma anche perchè l'esperienza di tre anni e mezzo di Governo

fascista ha dimostrato che tutto ciò che questo disegno di legge consacra rientra perfettamente nei limiti delle pratiche possibilità. Il disegno di legge che poteva essere presentato il giorno dopo dell'avvento del fascismo al Governo ha invece tardato tre anni e mezzo, e non senza ragione, perchè esso non poteva essere soltanto la manifestazione di un pensiero teorico, o di una grande aspirazione ideale, doveva invece presentarsi come il frutto di una concreta esperienza. E non senza ragione il disegno di legge è venuto soltanto dopo il patto del 2 ottobre di Palazzo Vidoni, nuova prova che il fascismo non si ispira soltanto, nelle sue azioni di governo, a un sistema di dottrine e di idee, ma si muove sempre solidamente sul terreno della realtà. Noi abbiamo, onorevoli senatori, la prova pratica che si può fare a meno della autodifesa di classe, che si può sostituire una giustizia imparziale allo scatenarsi delle forze composte delle categorie, e delle classi. E questa sistemazione giuridica di uno stato di fatto, che già esiste, non potrà, a nostro giudizio, non avere risultati felici. Io ringrazio molto il senatore Schanzer dell'elogio che egli ha fatto della struttura tecnica del disegno di legge. Io mi sono sforzato in realtà di organizzare un sistema il quale fosse al tempo stesso compiuto ed elastico. La ragione del fallimento di tentativi analoghi che sono stati fatti in altri paesi dipende essenzialmente dal modo inorganico o unilaterale con cui il problema è stato affrontato, si può dire in tutto il mondo. E, sotto certi rispetti, ha ragione il senatore Loria quando afferma che niente di simile esiste in nessun paese, e si capisce perchè: perchè il clima storico che ha prodotto questo disegno di legge è proprio dell'Italia di questi tempi. Non è che giuristi, economisti, o anche soltanto uomini di cuore, non abbiano intravisto altrove il problema. È che le condizioni della società e dello Stato non hanno consentito altrove di risolverlo organicamente perchè le diffidenze delle classi lavoratrici, o delle classi padronali, impedivano che si desse al problema una soluzione compiuta ed organica. Invece nel nostro disegno di legge il problema è visto nella sua integrità: riconoscimento giuridico dei sindacati; concentramento della rappresentanza delle categorie

in un solo sindacato; disciplina dei contratti collettivi stipulati da questo sindacato, che sono dichiarati validi ed efficaci giuridicamente di fronte a tutti gli interessati; istituzione della magistratura del lavoro, cioè di un organo giurisdizionale, non soltanto arbitramentale, che risolva le controversie del lavoro; infine, divieto dello sciopero e della serrata, e loro punizione come reati. Questi sono i quattro punti del disegno di legge, e sono quattro anelli di una medesima catena. Noi non potremmo abbandonarne uno solo senza far crollare tutto il sistema. Ma contemporaneamente alla sua organicità, io debbo fare rilevare anche l'elasticità di questo convegno legislativo. Non è senza significato che tutta questa sistemazione che comprende una materia molto difficile e vasta, sia stata potuta contenere in 23 articoli. Egli è che non bisogna pretendere di tutto disciplinare nella legge. Bisogna invece che la legge sia capace di tutti gli sviluppi e di tutti gli adattamenti. In tal modo do anche una anticipata risposta a molti quesiti che sono stati posti dagli interessati a proposito di questa o di quella organizzazione, padronale o operaia. Non si deve credere che la legge possa risolvere tutti i problemi della organizzazione operaia o padronale. Non li deve risolvere; la legge non deve organizzare essa la massa lavoratrice, o la massa industriale. L'organizzazione deve essere fatta spontaneamente, al di fuori della legge. Ecco perchè quando mi si domanda se questa o quella categoria si potrà costituire come un sindacato autonomo, o se dovrà far parte di un altro più vasto sindacato, io dico « non est hic locus » non è la legge che deve decidere. E' aggiunto, non solo la legge, ma nemmeno il regolamento, nemmeno le norme esecutive della legge. Tutto ciò che riguarda la concreta sistemazione dei sindacati, cioè il modo concreto con cui si organizzeranno le masse dei lavoratori e degli imprenditori, esce fuori dal quadro della legge. E' questione che dipenderà dal modo con cui i vari interessi si potranno organizzare e conciliare fra di loro. Sarà al massimo questione di pratica legislativa, cioè di applicazione della legge. Il Governo vedrà, caso per caso, se convenga concedere il riconoscimento giuridico a questo o a quel sindacato, se convenga riconoscere un solo

sindacato o due o tre. Occorra, insomma, che il Governo abbia libertà nella valutazione concreta del modo con cui le forze del lavoro e della produzione si debbono organizzare.

Sopra alcuni punti particolari del disegno di legge devo soffermarmi alquanto, e soprattutto qualche parola dovrò dire sulle critiche che ha mosse il senatore Loria. Il mio compito è reso facilissimo dopo la risposta esauriente del senatore Schanzer, relatore dell'Ufficio centrale.

Io dirò qualche cosa sopra qualche punto speciale. Lo spirito delle critiche mosse dal senatore Loria, delle quali ringrazio perchè la critica serena è efficace collaborazione, è, in sostanza, uno spirito che deriva dal pensiero socialista. Ha certamente ragione il senatore Loria quando dice che egli non è liberale. Ma per la parentela strettissima che vi è fra il pensiero liberale e il socialista (credo di avere già dimostrato come il pensiero socialista derivi da quello liberale) anche la critica di un socialista non può prescindere dal punto di vista liberale.

Infatti le critiche del senatore Loria sono tutte ispirate più o meno al preconconcetto liberale. Per esempio il senatore Loria trova che è ingiusto dare la preferenza al sindacato che ha un decimo di iscritti, mentre un sindacato che conti tutti gli altri nove decimi non viene riconosciuto. Ma l'ipotesi non ha che un valore dialettico, essa è completamente fuori della realtà. Ad ogni modo non abbiamo nessuna difficoltà a dichiarare fin d'ora che il riconoscimento sarà dato ai sindacati fascisti. Perchè? Per due ragioni. Perchè i sindacati fascisti rispondono completamente ai requisiti voluti dalla legge, cioè sono sindacati che mentre si propongono di tutelare gli interessi delle classi produttrici restano nell'orbita nazionale, cioè accettano la disciplina nazionale, e il principio della collaborazione di classe. La seconda ragione è che la grandissima maggioranza degli organizzati è iscritta ai sindacati fascisti. Sarebbe fare proprio quello che l'on. Loria disapprova riconoscere i sindacati socialisti in confronto dei fascisti, perchè i sindacati socialisti contano ormai una piccola minoranza di lavoratori.

E qui devo ripetere una cosa che ho già detto: riconoscendo giuridicamente i soli sin-

dacati fascisti noi non consegniamo l'organizzazione sindacale nelle mani di un partito, perchè riconoscere come fanno i sindacati fascisti, il principio della solidarietà nazionale, riconoscere le necessità superiori della produzione, accettare il principio della collaborazione di classe, non è programma di partito, è dovere di tutti gli italiani. E se questi principi sono stati soprattutto affermati e praticati dai sindacati fascisti ciò accade perchè il fascismo non è, a veder mio, un partito, è il modo di essere della Nazione.

Il senatore Loria non approva il sospetto in cui la legge tiene le organizzazioni internazionali ed afferma che invece la tendenza del lavoro è quella di organizzarsi internazionalmente...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Non è vero, anzi è vero il contrario!

ROCCO, *ministro della giustizia ed affari di culto*. E ciò avverrebbe per la solidarietà che, secondo il senatore Loria, legherebbe le classi lavoratrici dei vari paesi del mondo. Orbene, io credo che sia precisamente il contrario. La esperienza va dimostrando sempre più che vi è una solidarietà intima nell'interno della Nazione e che questa solidarietà di tutta la Nazione supera di gran lunga le ragioni di solidarietà che possono unire le classi lavoratrici di diverse Nazioni, soprattutto quando si tratta di una Nazione come l'Italia priva di materie prime e di domini coloniali.

Il nostro operaio ha molta più solidarietà col suo principale che non coll'operaio inglese o con l'operaio americano, perchè la condizione di questi operai è, di fronte a quella del nostro, una condizione di vero privilegio dipendente dal monopolio che quelle Nazioni hanno delle più grandi ricchezze economiche del mondo. Giustamente noi siamo diffidenti verso le organizzazioni internazionali, le quali si sono sempre risolte dunque in uno strumento di conservazione del predominio economico e politico delle nazioni plutocratiche straniere a danno del popolo italiano. Questo non toglie che organizzazioni internazionali possano esistere e che si possa ad esse aderire, quando gli interessi dell'Italia siano in ogni caso difesi. E pertanto la presente legge ammette che le nostre organizzazioni abbiano rapporti con le organizzazioni internazionali,

soltanto esige per ciò la preventiva autorizzazione del Governo, il quale conoscendo le condizioni in cui si svolge la politica internazionale, è in grado di apprezzare se convenga alle nostre organizzazioni di far parte di una più vasta organizzazione internazionale e di vigilare affinché questa partecipazione non si risolva in un danno della produzione italiana.

L'on. Loria approva il principio della magistratura del lavoro ed io gli sono grato di questo consenso, perchè la magistratura del lavoro è uno dei punti fondamentali del disegno di legge. Sono anche lieto che sia stato apprezzato il progresso realizzato dal disegno di legge sulle legislazioni straniere col superare lo stadio intermedio dell'arbitrato obbligatorio per giungere senz'altro alla vera e propria giurisdizione del lavoro. Infatti nell'arbitrato obbligatorio vi è la traccia di una transazione volontaristica tra le parti, mentre nel campo dei rapporti del lavoro non è la transazione che occorre, ma la giustizia, e questa giustizia non può essere fatta che dallo Stato.

Il senatore Loria eleva qualche dubbio circa la capacità della magistratura ordinaria nell'adempiere a questo alto ufficio. L'onorevole Schanzer gli ha dato, a mio avviso, una risposta esauriente. La magistratura ordinaria giudica ogni momento gravi questioni di natura tecnica e le giudica bene. Ed io aggiungo: il deferire alla magistratura ordinaria questo alto compito è prova della assoluta imparzialità con cui lo Stato intende amministrare la giustizia fra le classi. Se noi avessimo istituito magistrature speciali, composte di tecnici o di funzionari soltanto, noi avremmo aperto l'adito al sospetto di parzialità o di inframmettenza politica. Invece affidando questo compito alla magistratura che, per sua natura, è abituata all'imparzialità ed è in una posizione giuridica di perfetta indipendenza, il Governo dà prova del suo fermo proposito che i giudizi sulle controversie del lavoro si svolgano con la massima libertà e con la massima obbiettività. Avevamo fatto la prova di una magistratura speciale, composta di funzionari, in questa materia dei conflitti di lavoro, che tale era in fondo la Commissione per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie e alle tramvie, e non possiamo dire che la prova sia stata

molto felice, specie in tempi di Governi deboli e di demagogia trionfante. Quella Commissione si ispirò, nei suoi giudizi, non di rado, più alle vere o supposte necessità politiche del momento, che a ragioni di giustizia. Orbene, la legge vuole che la politica esuli completamente dal campo della giurisdizione del lavoro e che il Governo come potere esecutivo, rimanga estraneo a conflitti, i quali invece debbono essere risolti secondo giustizia da un magistrato imparziale ed indipendente. Del resto lo stesso senatore Loria ha concluso la sua critica con una semplice esortazione, quella di considerare l'opportunità di una preparazione tecnica, speciale dei magistrati che saranno preposti a questa funzione; e credo anch'io che potremo, con vari provvedimenti, ottenere una preparazione tecnica, speciale dei magistrati destinati a costituire la magistratura del lavoro. Del resto, già nell'ordinamento attuale, non manca la possibilità ai magistrati di acquistare esperienza nelle questioni di carattere economico. Le sezioni commerciali dei tribunali, ad esempio, sono già oggi un campo di preziose esperienze, di cui i nostri magistrati sanno trarre eccellente profitto. Del resto, ad integrare le cognizioni tecniche ed economiche dei magistrati di carriera, stanno i due giudici esperti, previsti dal disegno di legge.

A questo proposito desidero eliminare un dubbio che può venire, e che è venuto a taluni, nell'interpretazione della disposizione di legge che introduce i due giudici esperti nella magistratura del lavoro. I due esperti sono giudici come gli altri e partecipano alla formazione del Collegio, quindi il Collegio, che giudicherà presso le Corti d'Appello sulle questioni del lavoro, sarà composto di cinque giudici; tre togati (tre magistrati di appello) e due giudici esperti, i quali però, alla pari dei magistrati togati, prenderanno parte alle decisioni ed avranno voto deliberativo. È bene che ogni dubbio sia eliminato in proposito.

Ed anche circa le critiche del senatore Loria, intorno al divieto dello sciopero ed alle pene che sono comminate per coloro i quali infrangono il divieto, non ho niente da aggiungere dopo le osservazioni così giuste fatte dall'onorevole Schanzer. È naturale che la serrata e lo sciopero siano puniti come reati; è questa

una conseguenza necessaria della istituzione della giurisdizione del lavoro, perchè ovunque lo Stato pone un giudice, deve essere vietata l'autodifesa. Si tratta di un principio generale, che trova la sua consacrazione negli articoli del codice penale che vietano l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lo puniscono come reato. Così domani, coloro i quali eserciteranno le loro ragioni con gli scioperi e le serrate, invece di rivolgersi alla magistratura, commetteranno un reato. E per altre, decisive ragioni si deve punire come reato gravissimo lo sciopero politico. Lo sciopero politico, ritenuto fino a poco tempo fa, lecito, è in realtà un reato gravissimo, è una forma gravissima di violenza pubblica. Cambiare la volontà dello Stato mediante la minaccia di un grave danno pubblico, è fatto che scuote le fondamenta dello Stato, attenta alle sue sovranità e turba profondamente l'ordine pubblico.

Qualche altra osservazione minore mi rimane da fare intorno a certe questioni particolari, sollevate a proposito dell'interpretazione di alcune disposizioni della legge. Una è quella del riconoscimento delle Confederazioni. Vi è in questa materia un contrasto fra la Confederazione dell'industria e la Federazione dei trasporti. Mentre la prima desidera di concentrare in sé tutte le organizzazioni di datori di lavoro industriale, la seconda chiede di essere riconosciuta come confederazione autonoma. La relazione dell'onorevole Schanzer esamina con molta obiettività le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte. Io ripeterò quello che ho detto alla Camera: in linea generale non si deve considerare uno spezzettamento eccessivo delle organizzazioni. Non lo si deve desiderare perchè lo spezzettamento eccessivo produce indubbiamente una maggiore difficoltà nella organizzazione delle forze della produzione e del lavoro e nella stipulazione dei contratti collettivi, i quali debbono essere ispirati ad alcuni concetti fondamentali unitari per non creare quella disparità da luogo a luogo, che è stata pure rilevata dal senatore Loria, come un pericolo dei contratti collettivi.

Ma se lo spezzettamento, in principio, non è desiderabile può darsi che, in casi particolari, si riveli opportuna qualche eccezione. Difficoltà giuridiche nel riconoscimento di qualche spe-

ziale organizzazione nazionale autonoma non ve ne sono. La legge non si oppone a che accanto alla Confederazione della industria sorga anche una Confederazione dei trasporti. Ma io dico che la sede adatta a risolvere la questione circa la opportunità concreta di riconoscere accanto alla Confederazione della industria un'altra Confederazione, per uno speciale ramo d'industria, non è discussione del disegno di legge. La sede opportuna è invece quella della applicazione della legge. Allora si potrà esaminare in modo concreto, alla luce di tutti gli elementi di fatto che saranno messi innanzi al Governo, la opportunità di concentrare o la opportunità di non concentrare tutte le organizzazioni industriali in una sola Confederazione. Io credo che tutti debbano aver fiducia nella obbiettività del Governo, il quale non avendo, per conto suo, interesse ad adottare una piuttosto che l'altra soluzione; ma avendo di mira soltanto la migliore organizzazione degli elementi della produzione, giudicherà e deciderà con tutta imparzialità.

Rimane in ultimo la questione dei proprietari terrieri. Anche qui non posso che associarmi alle considerazioni dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale. I proprietari che affittano i loro fondi potranno essere considerati benissimo come datori di lavoro e potranno, io credo senza difficoltà, essere inquadriati tra i datori di lavoro insieme con gli affittuari.

Egualemente i proprietari coltivatori diretti o gli affittuari coltivatori diretti, i quali non sono veri datori di lavoro, (ma che possono eventualmente assumere questa qualità in certi periodi dei lavori campestri), potranno anche essi essere considerati datori di lavoro. Invece non potrei consentire nella idea di una organizzazione separata dei proprietari i quali affittano i loro fondi, per la risoluzione delle eventuali controversie che possano sorgere in materia di affitti. Il contratto di affitto esce fuori dal quadro della legge sui sindacati, che invece vuole regolare i rapporti collettivi del lavoro e non altri generi di rapporti collettivi.

Onorevoli senatori, non ho da aggiungere altro a questa breve esposizione. Il disegno di legge segna indubbiamente un passo notevole verso il consolidamento dello Stato, verso

l'entrata delle masse in modo attivo e completo nella vita dello Stato, e soprattutto verso la realizzazione della giustizia sociale. E con la giustizia tra le classi si realizzerà altresì l'unità e la solidarietà tra le varie classi nell'interno della Nazione italiana, di un paese cioè che, povero di materie prime e bisognoso di espansione, non può fare a meno della pace e della concordia interiore.

Se noi riusciremo a realizzare questa pace e questa concordia tra le classi in Italia, segneremo indubbiamente una pietra miliare nel cammino che l'Italia dovrà percorrere per conseguire quell'avvenire di prosperità e di grandezza, nel quale abbiamo piena ed incondizionata fiducia. (*Vivissimi applausi e congratulazioni*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo e Primo ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo e Primo ministro*, (*segna di attenzione*). Onorevoli senatori, di tutte le leggi che durante questi primi 40 mesi di Governo sono state sottoposte al vostro esame, l'attuale è la più coraggiosa, la più audace, la più innovatrice, quindi la più rivoluzionaria.

Il mio amico e collega Rocco, ha brillantemente difeso la legge, e l'andamento della discussione, favorevole nel complesso, mi dispenserebbe dal prendere la parola, se non volessi sottoporre all'esame del Senato alcune considerazioni di ordine storico.

Questa legge viene dopo 40 mesi di esperienza politica, viene dopo due anni e mezzo di sindacalismo nazionale fascista. Come è nato questo sindacalismo? Dove è nato? Quando è nato? Atto di nascita: 1921. Luogo: la Valle Padana. Modo: la conquista e la distruzione dei fortificati sovversivi. Questa conquista e questa distruzione, necessarie, hanno costato molto giovane sangue fascista. Il primo sindacalismo fu dunque un sindacalismo prettamente rurale. Fu la rivolta dei taglieggiati, la rivolta dei piccoli proprietari, dei fittabili, dei mezzadri; in un secondo tempo c'è stata anche l'adesione del bracciantato.

Si poneva il problema; che cosa doveva essere questo sindacalismo? Doveva limitarsi ad essere un sindacalismo rurale? No. I dirigenti del fascismo si preoccuparono di prendere

posizione nei servizi pubblici e allora sorse l'associazione nazionale dei ferrovieri fascisti che ha purificato l'ambiente ferroviario. Sorsero le analoghe organizzazioni fra i postelegrafonici, che hanno reso un ricordo tutte le agitazioni di altri tempi; ma non bastava. Bisognava andare anche verso le masse urbane, verso il proletariato industriale.

Quindi il sindacalismo fascista allargava il suo raggio di azione.

Oggi esso raccoglie non meno di due milioni di individui fra rurali e industriali. È una forza imponente. È una massa grande, che il fascismo e il Governo controllano in pieno; una massa che obbedisce. È di ieri lo scioglimento di una lega, di un sindacato fascista, che aveva proclamato uno sciopero intempestivo. Perché? Perché il sindacalismo fascista è prima di tutto educativo. Vuole una minoranza operaia cosciente, consapevole delle necessità della disciplina nazionale. L'onorevole Loria dirà: minoranza! Ma sempre nel movimento operaio si è trattato di minoranze.

Io che ho una vasta esperienza in materia, esperienza che mi ha giovato moltissimo, che mi ha reso possibile di conoscere la psicologia delle masse, e di aver quasi una sensibilità tattile e visiva di quello che le masse vogliono e pensano in un determinato momento, posso dire all'onorevole Loria che sempre si è trattato di minoranze, che le famose masse evolute e coscienti, che poi non erano né evolute né coscienti (*si ride*) erano guidate da minoranze esigue, che si moltiplicavano per un processo di inflazione nel momento in cui si inscenava una agitazione e, ad agitazione ultimata, a sciopero vittorioso o a sciopero sconfitto, si dileguavano. E così accadeva che i 40 mila metallurgici di Milano diventavano 4 mila regolarmente iscritti al sindacato, dei quali solo 600 in regola con le tessere (*si ride*). Sindacalismo educativo. La guerra ha dato agli italiani, a tutti gli italiani, la nozione della nazione. Non è vero, come ha affermato l'onorevole Loria, che il proletariato sia internazionale; basta aprire i giornali per rilevare questo fenomeno, che i laburisti inglesi non hanno accettato il *Settlement* realizzato dal mio amico Volpi, pur sapendo che esso imporrà un grave sacrificio all'economia italiana, e

quindi anche al proletariato italiano. Prima inglesi, evidentemente, e poi internazionalisti.

Ma la dottrina e la tattica di Gompers in America non era l'espressione più egoistica di uno sciovinismo proletario portato a manifestazioni di esclusivismo intransigente di fronte a tutti i popoli e a tutte le razze? E non si assiste continuamente al fenomeno di lotte di operai in Francia e in altri paesi contro la mano d'opera italiana, anche se la mano d'opera italiana oggi non si presta più a compiere quella che nei bei tempi si chiamava azione di crumiraggio?

La verità è questa, che sono le classi più alte della società le prime ad infranciosarsi, ad anglicizzarsi, ad americanizzarsi, a prendere i costumi degli altri popoli, spesso la psicologia, molto spesso i difetti (*voci*: è verissimo). Le classi umili, quelle che sono radicate alla terra, quelle che sono ancora sufficientemente barbare per non apprezzare tutti i vantaggi del così detto comfort moderno, sono quelle che restano attaccate disperatamente alla loro patria di origine. (*Benissimo*).

Altro punto del sindacalismo fascista, il riconoscimento della funzione storica del capitale e del capitalismo.

Qui siamo nettamente anti-socialisti. Secondo la dottrina socialista il capitale è il mostro, il capitalista è l'aguzzino, il vampiro. Secondo la nostra dottrina, tutto ciò è della cattiva letteratura: non solo il capitalismo non è al declino, ma non è nemmeno all'aurora. Dobbiamo abituarci a pensare che questo sistema capitalistico, con le sue virtù e con i suoi difetti ha dinanzi a sé alcuni secoli di esistenza; tanto è vero che laddove lo si era abolito anche fisicamente, là ritorna.

Falsa era la concezione del socialismo che impersonava il capitalismo in determinati individui e dava ad intendere che questi individui godevano di sfruttare il povero proletariato. Tutto ciò è ridicolo. I capitalisti moderni sono dei capitani di industria, dei grandissimi organizzatori, uomini che hanno e devono avere altissimo senso di responsabilità civile ed economica, uomini dai quali dipende il destino e il salario e il benessere di migliaia e decine di migliaia di operai. Che cosa possono chiedere questi uomini? Il successo della loro industria è il successo della Nazione. I

godimenti individuali! ma c'è una legge ed è questa: che è possibile di accumulare delle ricchezze all'infinito, ma la possibilità di goderne è limitata. (*Benissimo*).

Una delle cose più burlesche della letteratura socialista era quella di far credere che la felicità degli uomini dipendesse esclusivamente dal soddisfacimento più o meno completo dei loro bisogni materiali: e questo è assurdo. Il capitalismo ha una funzione che il sindacalismo fascista riconosce in pieno (*approvazioni*), così pure il sindacalismo fascista si rende conto che il tutto è legato ai destini della Nazione; che, se la Nazione è potente, anche l'ultimo degli operai può tenere alta la fronte; se la Nazione è impotente e disorganizzata, se la Nazione è abitata da un piccolo popolo disordinato, tutti ne risentono le conseguenze e tutti devono assumere un'aria di umiliazione e di rassegnazione, come è stato per venti e più anni in Italia. (*Vive approvazioni*).

Collaborazione di classe: altro punto fondamentale del sindacalismo fascista. Capitale e lavoro non sono due termini in antagonismo, sono due termini che si completano; l'uno non può fare a meno dell'altro, e quindi devono intendersi, ed è possibile che s'intendano. Lo dico perchè ho l'esperienza di tre anni di governo. Tutte le crisi di ordine sindacale che si sono avute in questi anni, hanno avuto la loro soluzione quasi sempre a palazzo Chigi, attraverso la conciliazione degli interessi. Certo che lo Stato si assume dei grandi compiti: ma nel discorso della « *Scala* » io ho dichiarato che nella mia concezione, nella concezione del fascismo, tutto è nello Stato, nulla fuori dello Stato e soprattutto nulla contro lo Stato. (*Approvazioni*). Oggi noi veniamo a controllare tutte le forze della industria, tutte le forze dell'agricoltura, tutte le forze della banca, tutte le forze del lavoro. Il compito è arduo ma l'esperienza ci conforta, e dà a noi stessi la fiducia che l'esperimento riuscirà. Riuscirà perchè il clima storico è cambiato; riuscirà perchè le masse vanno educandosi, perchè noi le educeremo, migliorandole qualitativamente, selezionando i quadri, respingendo gli indegni, espellendo i poltroni. Tutto ciò non può essere fatto in un giorno, ma l'importante è che questo proposito esista e sia applicato.

Vi è un'altra ragione che vi spiega questa

legge. Meditando su quello che accade nelle società contemporanee, io mi sono convinto che si potrebbe forse stabilire questa legge: che la vita moderna ha abolito ogni margine. Non c'è più margine per gli individui e non c'è più margine nemmeno per i popoli. Nessuno, nè individuo nè popolo, può permettersi il lusso di fare oggi quello che faceva dieci o venti anni fa. La lotta per la vita è diventata e sta diventando sempre più ardua. Le società nazionali, che un secolo fa erano scarse di numero, oggi sono imponenti di popolazione. La popolazione dell'Europa è aumentata di alcune decine di milioni. Oggi non v'è individuo che possa permettersi il lusso di commettere delle sciocchezze e non v'è popolo che possa darsi più alla pazza gioia degli scioperi ripetuti e permanenti. Un'ora sola, dico un'ora sola, di lavoro perduto in una officina è già una grave jattura di ordine nazionale. (*Benissimo*).

Se poi si dovesse pensare a quello che si faceva quando si perdevano dei mesi interi, quando uno dei più grandi stabilimenti dell'Italia contemporanea, stabilimento che è un vanto dell'economia italiana, ha avuto uno sciopero di 40 giorni semplicemente perchè si era spostata la lancetta dell'orologio, voi vi renderete conto che usciamo veramente dal pelago disgraziato per andare verso la riva della saggezza. (*Vive approvazioni*).

Onorevoli senatori, rinunzio ad altre considerazioni e vi prego, nella vostra alta coscienza, nel vostro squisito senso di responsabilità, di dare il vostro suffragio favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi vivissimi e prolungati; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione degli articoli, comunico al Senato che l'onorevole senatore Bevione ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato, consapevole delle altissime finalità di potenziamento nazionale e di pacificazione sociale che il disegno di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro si propone, e convinto della bontà e giustizia delle sue disposizioni, lo approva nei suoi concetti informativi, e passa alla discussione degli articoli ».

Domando al Governo e al relatore se accettano quest'ordine del giorno.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo lo accetta.

SCHANZER, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Bevione,

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Li rileggo:

CAPO I.

DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI SINDACATI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Art. 1.

Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscritti, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscritti, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera;

2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.

(Approvato).

Art. 2.

Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercanti un'arte o una professione.

Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia, con Regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.

Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

PRESIDENTE. Il senatore Fracassi ha presentato il seguente emendamento:

Art. 3.

Dopo il 1° comma aggiungere:

« I proprietari terreni che provvedono alla coltivazione dei fondi col sistema della mezzadria o altro sistema di colonia parziaria e gli affittuari e coltivatori diretti che assumono mano d'opera anche solo in alcune epoche dell'anno per determinati lavori sono datori

« di lavoro e fanno parte delle associazioni disciplinate dalla presente legge ».

Chiedo al senatore Fracassi se lo mantiene.

FRACASSI. Quando ho presentato il mio emendamento era perfettamente lontano dal mio pensiero che esso potesse essere accettato e messo in votazione. L'ho presentato semplicemente per ottenere dal ministro delle dichiarazioni precise sullo speciale argomento dei proprietari terrieri, che, non dando in affitto i fondi, li fanno coltivare col sistema della mezzadria, della colonia parziaria, o con altri contratti similari e che devono perciò essere considerati datori di lavoro e contemplati in questa legge. Le dichiarazioni del ministro e del relatore, che considerano come datori di lavoro indiretti anche i proprietari che affittano i terreni, implicano che la legge comprende tutti gli altri. Esse danno completa soddisfazione al mio emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva).

Art. 4.

Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.

Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.

(Approvato).

Art. 5.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legal-

mente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano iscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

È fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denuncia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a lire 2000.

Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

PRESIDENTE. Sull'articolo 5 ha chiesto la parola il senatore Molmenti; ha facoltà di parlare.

MOLMENTI. È semplicemente una raccomandazione che debbo fare, riguardo ai contributi che tutti gli appartenenti ad una classe o categoria, iscritti o non iscritti ai sindacati, dovranno versare coattivamente; ora mi parrebbe opportuno che il regolamento della legge per il riconoscimento giuridico dei sindacati,

disciplinasse in modo chiaro ed esplicito, oltre le formalità dell'esazione, anche la ripartizione, la erogazione e l'uso dei contributi stessi.

Come la legge si è occupata di fissare ad un *minimum* del 10 per cento l'accantonamento per la formazione di un fondo di garanzia per il rispetto dei patti concretati a mezzo dei sindacati, così sarà opportuno assicurare a questo un *minimum* di fondi per il normale funzionamento dei sindacati stessi i quali devono dare severo rendiconto delle somme ricevute.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È certo che bisognerà emanare per l'applicazione della legge un regolamento per la contabilità dei sindacati. È giusto che lo Stato abbia il necessario controllo sulle erogazioni e sull'uso delle somme di cui essi dispongono.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.

Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione

di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Vorrei chiedere all'onorevole guardasigilli un semplice chiarimento. Ormai non si mette più in dubbio che l'elencazione fatta dall'art. 6 della legge, in ordine ai sindacati che potrebbero essere riconosciuti e che contiene soltanto cinque categorie, è semplicemente esemplificativa. Nondimeno la forma tagliente e recisa di detto articolo aveva prodotto un certo allarme, perchè molte industrie ed associazioni temettero di non poter essere legalmente riconosciute, o quanto meno di vedersi aggregate ad altre od essere assorbite da sindacati che hanno scopi e funzioni del tutto diversi, o addirittura antitetici. Opportunamente perciò l'onorevole guardasigilli ha fatto le più ampie rassicuranti dichiarazioni che nè con la legge nè col regolamento si possono determinare quali associazioni, o federazioni, o sindacati saranno riconosciuti. La legge stabilisce solamente le norme ed i caratteri dei sindacati, ed invece sarà nella sede di applicazione della legge soltanto, caso per caso, che si vedrà se e quali di essi potranno ottenere il riconoscimento.

L'Ufficio centrale nella sua relazione aveva parlato della Federazione dei trasporti come uno degli enti che con valide ragioni reclama la sua autonomia, ed il ministro ha risposto esaurientemente, dichiarando che l'esame di quelle ragioni sarà fatto all'attuazione della legge.

Eguale gli ha accennato al memoriale dell'associazione dei proprietari terrieri. Senon-

chè è stato trascurato un altro e più importante memoriale, quello della Confederazione nazionale sindacale bancaria, del quale largamente l'on. Schanzer si occupa a pag. 17 della sua perspicua relazione. L'Ufficio centrale è venuto alle medesime conclusioni che per la Federazione dei trasporti, e cioè che le ragioni della confederazione bancaria meritano ogni maggior considerazione, e che essa giustamente reclama la propria autonomia, e non può essere confusa con le confederazioni di altre industrie.

Le osservazioni della relazione dell'onorevole Schanzer devono essere ben valutate dal Ministero, e confido che il Governo nell'applicazione della legge ne terrà conto, concedendo agli enti di credito e di finanza il desiderato autonomo riconoscimento sindacale.

Ma poichè nel suo applaudito discorso l'onorevole guardasigilli ha parlato della Confederazione dei trasporti e non della Bancaria, evidentemente per mera involontaria omissione, così io gli domando se egli consente nelle dichiarazioni contenute nella relazione dell'onorevole Schanzer a favore della giusta domanda e del memoriale della Confederazione nazionale bancaria.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vale per la federazione delle banche la stessa considerazione che ho fatta per l'eventuale confederazione dei trasporti. Sarà tutta materia da prendersi in esame in sede di applicazione dell'articolo.

SPIRITO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6°; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto, se non è approvata con Regio decreto su proposta del ministro

competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non è approvata con decreto del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

(Approvato).

Art. 8.

I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.

Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente.

Il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.

Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.

(Approvato).

Art. 9.

Eguale, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col mini-

stro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.

(Approvato).

Art. 10.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.

Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.

Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunci della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.

I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.

Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.

(Approvato).

Art. 11.

Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.

Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie.

(Approvato).

Art. 12.

Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.

Ad esse sono applicabili le norme del Regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.

(Approvato).

CAPO II.

DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO

Art. 13.

Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.

Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, numero 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.

(Approvato).

Art. 14.

Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.

Per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arretrate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione.

(Approvato).

Art. 15.

Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo è soggetto a revisione ogni biennio.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.

Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.

(Approvato).

Art. 16.

La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori; e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Le decisioni della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui all'art. 517 del Codice di procedura civile.

Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 17.

L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contraddittorio di un curatore speciale, nominato

dal presidente della Corte d'appello. In quest'ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

(Approvato).

CAPO III.

DELLA SERRATA E DELLO SCIOPERO.

Art. 18.

La serrata e lo sciopero sono vietati.

I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila.

Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si ap-

plicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita.

(Approvato).

Art. 19.

I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti Codice procedura penale.

I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni.

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni.

(Approvato).

Art. 20.

I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi che, in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un ser-

vizio pubblico o di pubblica necessità, sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi.

(Approvato).

Art. 21.

Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 22.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila.

I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila, oltre la revoca dall'ufficio.

Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro, si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene.

(Approvato).

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno

1893, n. 295, e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Si procederà inoltre alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un commissario alla Cassa depositi e prestiti;

b) di due membri del Consiglio centrale dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione:

Per la nomina di due membri del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia:

I senatori: De Vito, Morrone, Dallolio Alfredo, Nuvoloni, Valenzani.

Per la nomina di un Commissario alla Cassa depositi e prestiti:

I senatori: Sechi, Simonetta, Palummo, D'Andrea, Montresor.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione: invito i senatori segretari a numerare i voti e i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e gli scrutatori fanno il computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori : Agnelli, Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Barzilai, Battaglieri, Berenini, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Campello, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Caviglia, Cesareo, Chersich, Chimenti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filommarino, Cocchia, Colosimo, Conci, Conti, Cornaggia, Crespi, Crispolti, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Francica-Nava.

Gabba, Garbasso, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Loria, Luiggi, Luignoli.

Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martini, Mazziotti, Milano Franco D'Aragona, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Palummo, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pini, Pironti, Pittacco, Podesta, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Sanminiati, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherrillo, Sechi, Sili, Simonetta, Spirito, Supino.

Tanari, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valenzani, Venturi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge; « Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro » (N. 350):

Senatori votanti	166
Favorevoli	139
Contrari	27

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di alcuni commissari, sarà proclamato nella seduta di domani.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una domanda di interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BISCARETTI. *segretario*, legge:

Al ministro della giustizia ed affari di culto per averne assicurazione che, dopo le concessioni fatte per favorire il culto della religione dello Stato, il Governo non si propone modificazioni essenziali alle leggi che regolano i rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Vitelli.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Istituzione dei Consigli provinciali dell'Economia (N. 351);

Estensione delle attribuzioni dei prefetti (N. 367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione (N. 320);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'or-

dinamento della Commissione suprema di difesa (N. 344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre anniversario della scoperta dell'America (N. 345);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089, e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (Numero 346);

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 359);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324, che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, 5 febbraio 1920 e 24 giugno 1921, convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 26 settembre dello stesso anno (N. 343);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1855, che dà esecuzione alle seguenti due Convenzioni stipulate in Roma il 29 febbraio 1924, fra il Regno d'Italia e lo Stato d'Albania:

1° Convenzione di Stabilimento e relativo protocollo finale;

2° Convenzione consolare (N. 363);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924 (N. 375);

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria, allo scopo di evitare la doppia imposizione (N. 364);

Approvazione della Convenzione e del Protocollo stipulati in Roma il 26 aprile 1924 fra l'Italia e lo Stato Serbo-Croato-Sloveno per liquidare le imposte e per evitare le doppie imposizioni relativamente al periodo dal 3 no-

vembre 1918 al 31 dicembre 1922, giusta l'articolo 43 degli accordi generali per l'esecuzione delle stipulazioni di Rapallo (N. 365);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria stipulato in Sofia il 27 ottobre 1925 (N. 376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, « Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario e a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in applicazione dell'articolo 189 dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (N. 338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, « Trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori » (N. 339);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 32, che dà facoltà al Governo di applicare alla Corte di cassazione del Regno un procuratore generale di Corte di appello (N. 341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario (N. 342);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1228, recante modificazioni alla pianta organica della magistratura (N. 352);

Approvazione di eccedenze di impegni, per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-1924 (N. 333);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924, portante vendita di due appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito « Se- cure » di Verona (N. 334);

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme

interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse (N. 335);

Per dichiarare pubblici monumenti i Viali e i Parchi della Rimembranza (N. 245);

Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 322);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale (N. 323);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa ove visse e morì Alfredo Oriani (N. 324);

Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 360);

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termo-elettrico con utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) (N. 262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921 (N. 347);

Conversione in legge del decreto Reale 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria (N. 348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato (N. 329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente la

autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile (N. 331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose (N. 332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente « Provvedimenti per l'Amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno » (N. 353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia (N. 291);

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli Istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali (N. 292);

Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (N. 373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (N. 356);

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (N. 336);

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1926

portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (N. 305);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo alla interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa (N. 314);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza (N. 372).

La seduta è tolta (ore 18.40).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.